

N. ____/____ REG.PROV.CAU.
N. 11310/2024 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 11310 del 2024, proposto da Cinzia Trezza, rappresentata e difesa dall'avvocato Danilo Granata, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Università e della Ricerca e Università degli Studi di Salerno, in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria *ex lege* in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Consorzio interuniversitario per il calcolo automatico – Cineca e Commissione esaminatrice, non costituiti in giudizio;

nei confronti

Beatrice Tursini, Diego Morello, Alessia Contini, Giuseppe Manera e Nadia Colangelo, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione e/o ammissione con riserva (anche in soprannumero) di parte

*ricorrente al corso di laurea in Odontoiatria e protesi dentaria nonché previa
adozione di ogni altra idonea misura cautelare,*

- 1) della Graduatoria unica nazionale di merito nominativa degli ammessi ai corsi di laurea magistrale a c.u. in Medicina e chirurgia e Odontoiatria e protesi dentaria per l'anno accademico 2024-25, pubblicata in data 10.09.2024 sul portale University , in cui parte ricorrente risulta collocata oltre l'ultimo posto utile e, quindi, non ammessa al corso di laurea in Medicina e Chirurgia, e del relativo decreto di approvazione della detta graduatoria, in ogni parte di interesse;
- 2) della Graduatoria riservata ai cd. Ex Quartini, sebbene allo stato non conosciuta poiché non resa pubblica;
- 3) delle comunicazioni a mezzo email inviate da CINECA con cui si è consentito agli ex quartini l'accesso alla riserva, nelle parti considerate lesive;
- 4) del DM n. 984 del 08.07.2024, in ogni parte di interesse;
- 5) del DM n. 1101 del 29.07.2024, ove occorrente e nelle parti di interesse;
- 6) dei risultati della prova visionabili in forma anonima dal sito University, ove di riferimento e di interesse;
- 7) delle prove stesse sostenute da parte ricorrente, laddove occorrente;
- 8) degli scorrimenti di graduatoria pubblicati, nelle parti di interesse;
- 9) di ogni altro atto ad essi presupposto, connesso e consequenziale, e tra questi:
 - a) il DM n. 760 del 27.05.2024, in ogni sua parte considerata lesiva per gli interessi di parte ricorrente;
 - b) il DM 1107/2022 laddove di interesse e nelle parti occorrenti;
 - c) l'Avviso del MUR del 17.05.2024, ove di interesse;
 - d) il decreto del Ministro dell'università e della ricerca prot. n. 756, del 24 maggio 2024;
 - e) il decreto del Ministro dell'università e della ricerca prot. n. 757, del 24 maggio 2024, nelle parti considerate lesive;
 - f) i verbali e ogni altro atto dell'istruttoria sottesa all'assegnazione dei posti

disponibili e alle modalità di formazione delle graduatorie;

g) il DM n. 472 del 23.02.2024, in ogni parte di interesse e considerata lesiva;

h) le graduatorie anonime pubblicate a maggio 2024;

i) il bando dell'Università degli studi di Salerno prot. n. 0101054 del 28.03.2024, ove occorrente;

l) il provvedimento di nomina della Commissione esaminatrice dell'Università degli studi di Salerno, nelle parti di interesse;

m) i verbali e/o ogni altro atto dell'Università di Salerno inerente le modalità di svolgimento del *test* e l'individuazione di idonee misure di sorveglianza, sebbene allo stato non conosciuti;

nonché per l'accertamento del diritto della ricorrente ad essere ammessa, anche in soprannumero, al Corso di Laurea in questione per l'a.a. 2024/2025;

e per la declaratoria dell'illegittimità del *modus operandi* delle P.A. resistenti in riferimento alla distribuzione e all'assegnazione dei posti disponibili e altresì in riferimento alle modalità di svolgimento dei test d'accesso alle facoltà di Medicina, Chirurgia, Odontoiatria e Protesi dentaria;

in subordine, per l'accertamento del diritto di parte ricorrente a ripetere il test d'accesso alla Facoltà universitaria di interesse;

con condanna *ex art. 30 c.p.a.* nei confronti delle Amministrazioni resistenti, ognuna secondo quanto di spettanza, ad adottare ogni provvedimento opportuno e necessario a tutela degli interessi di parte ricorrente.

Con richieste istruttorie.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Università e della Ricerca e dell'Università degli Studi di Salerno;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 dicembre 2024 il dott. Luca Biffaro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.

Considerato che parte ricorrente contesta:

- le modalità con le quali è stata assicurata ai c.d. quartini (*i.e.* ai soggetti, iscritti al quarto anno della scuola secondaria superiore, che hanno sostenuto il *test* d'ingresso alle facoltà di medicina e chirurgia e odontoiatria e protesi dentaria per l'anno accademico 2023/2024) una riserva di posti nell'ambito delle procedure di ammissione ai predetti corsi di laurea nell'anno accademico 2024/2025;
- le modalità di svolgimento delle prove di ammissione per l'anno accademico 2024/2025, mediante la previa pubblicazione della banca dati dei quesiti;
- la mancata adozione di specifiche cautele volte a impedire ai candidati l'introduzione, nonché l'utilizzo in aula, di *smartphone*, *smartwatch* e simili, ossia di apparecchiature che consentissero ai candidati riprodurre il contenuto, anche parziale, della banca dati;

Ritenuto che le doglianze sollevate in merito alla riserva di posti per i c.d. quartini non presentino, a una sommaria delibazione propria della presente fase cautelare, il *fumus* di fondatezza richiesto per la concessione della invocata cautela;

Considerato che l'articolo 18, comma 3-*bis* del d.-l. 2 marzo 2024 n. 19 fa testualmente riferimento, “*ai fini dell'individuazione del punteggio minimo necessario per l'immatricolazione nell'anno accademico 2024/2025*”, ai “*punteggi conseguiti dai candidati immatricolati nell'anno accademico 2023/2024*”, rimettendo alla determinazione amministrativa la sola individuazione delle procedure per l'inserimento in graduatoria e la definizione del numero dei posti da riservare ai quartini sulla base dei criteri indicati dalla medesima norma di legge;

Rilevato che a ciò ha provveduto il Ministero con l'impugnato decreto 27 maggio 2024, n. 760, laddove (art. 2, co. 2), nel quale si stabilisce che “*In considerazione*

della data di entrata in vigore (1° maggio 2024) della legge n. 56 del 29 aprile 2024 [...], il punteggio minimo necessario per l'immatricolazione nell'anno accademico 2024/2025 ai corsi di cui al comma 1, tenendo conto dei punteggi conseguiti dai candidati immatricolati nell'anno accademico 2023/2024, è individuato con riferimento alla data dell'8 maggio 2024, data di chiusura del primo scorrimento utile delle graduatorie nazionali, per l'anno accademico 2023/2024, successivo all'entrata in vigore della predetta legge n. 56 del 2024, che ha convertito il decreto-legge n. 19 del 2024";

Ritenuto che ogni diversa interpretazione del citato articolo 18, comma 3-*bis* – in ipotesi che l'immatricolazione sarebbe spettata solo ai candidati collocati in posizione utile nella graduatoria 2023/2024 e che, al contempo, avessero conseguito il punteggio minimo utile richiesto ai fini dell'immatricolazione per la tornata relativa all'a.a. 2024/2025 – appaia manifestamente infondata, risolvendosi in una inammissibile *interpretatio abrogans* della citata previsione normativa; ciò in ragione della sostanziale diversità del meccanismo di selezione previsto per l'anno accademico 2024/2025 rispetto a quello utilizzato per l'annualità precedente, poiché se ai quartini fosse stato richiesto (anche) il conseguimento del punteggio minimo utile per il suddetto anno accademico, il significato della riserva risulterebbe vano ed incomprensibile;

Considerato, infatti, che con l'introduzione della norma censurata il legislatore ha inteso assicurare adeguata tutela ai soggetti che avevano maturato un affidamento avendo partecipato con successo alle prove di immatricolazione per l'anno accademico 2023/2024, pur essendo impossibilitati ad immatricolarsi per quella annualità in quanto non ancora in possesso del diploma di scuola secondaria superiore, *“nelle more della revisione dei meccanismi di accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria e medicina veterinaria”*;

Ritenuto, in ultima analisi, che la scelta compiuta dal legislatore costituisca esercizio non manifestamente irragionevole dell'ampia discrezionalità a esso

riconosciuta, considerato che i soggetti destinatari della riserva hanno dimostrato, nell'ambito delle prove per l'accesso ai predetti corsi di laurea per l'anno accademico 2023/2024, il possesso dei requisiti attitudinali richiesti per l'ammissione ai corsi;

Ritenuto che la posizione di detti soggetti, avendo già superato un concorso per l'ammissione ai corsi di laurea di cui è causa, non sia assimilabile a quella di tutti gli altri candidati che hanno partecipato alle prove di ammissione per l'anno accademico 2024/2025, il cui merito relativo è da valutarsi in relazione ai posti per essi messi a concorso al netto della riserva, senza che possa darsi ingresso a un ragionamento controfattuale che da essa prescinda;

Considerato che la legittimità del sistema TOLC, per i profili sottoposti alla giustizia amministrativa, è stata ormai accertata da parte del giudice d'appello (v. sentenze 4.10.2024, n. 8005, e 1.8.2024, n. 6928);

Ritenuto che le doglianze formulate in merito alle modalità di svolgimento delle prove siano parimenti destituite di fondamento;

Ritenuto, in particolare, che la previa pubblicazione della banca dati non determini alcun conflitto con gli obiettivi perseguiti dalla procedura concorsuale, considerato che la capacità mnemonica dei candidati ben costituisce oggetto di verifica e che l'elevato numero di quiz predisposti (7.000), oltre al breve tempo di preventiva conoscenza degli stessi (20 giorni), escludono che l'esito delle prove sia dipeso esclusivamente dalla maggiore capacità di memorizzazione dei candidati, anziché dal merito dei medesimi;

Considerato che le contestazioni riguardanti le asserite irregolarità nello svolgimento del *test* si risolvono in allegazioni del tutto generiche e in argomentazioni suggestive non suscettibili di assurgere a un grado di significatività superiore a quello di una mera illazione;

Ritenuto, in definitiva, che l'istanza cautelare debba essere rigettata;

Ritenuto opportuno disporre l'integrazione del contraddittorio mediante notifica per

pubblici proclami sul sito *web* del Ministero dell'università e della ricerca, tenuto conto dell'elevato numero dei controinteressati che renderebbe particolarmente onerosa, anche economicamente, la notifica del ricorso nelle forme ordinarie, che risulterebbe, quindi, essere sommamente difficile (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 16 agosto 2018, n. 4948);

Ritenuto che la pubblicazione per pubblici proclami debba avvenire mediante la pubblicazione degli elementi a tanto necessari sul predetto sito *web*, con le modalità di seguito esposte:

- la pubblicazione dell'avviso sul sito *web* istituzionale dovrà contenere le seguenti indicazioni:

- 1 – l'Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede e il numero di registro generale del ricorso;
- 2 – il nome di parte ricorrente e l'indicazione dell'Amministrazione intimata;
- 3 – il testo integrale del ricorso;
- 4 – l'indicazione che i controinteressati sono tutti i candidati collocati nella graduatoria unica nazionale di merito relativa ai corsi di laurea magistrale a c.u. in Medicina e chirurgia e Odontoiatria e Protesi dentaria per l'anno accademico 2024/2025;
- 5 – l'indicazione del numero della presente ordinanza con cui è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;

L'Amministrazione ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale - previa consegna, da parte ricorrente, su supporto informatico, di copia del ricorso introduttivo e del presente provvedimento - il testo integrale del ricorso e della presente ordinanza, in calce al quale dovrà essere inserito l'avviso che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);

L'Amministrazione:

- 1) non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, la documentazione ivi inserita;

2) dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi la data dell'avvenuta pubblicazione nel sito, reperibile in un'apposita sezione denominata "Atti di notifica";

3) dovrà, inoltre, curare che sulla *home page* del proprio sito *Internet* venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso e la presente ordinanza, con l'integrazione dell'avviso che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);

Ritenuto di dover disporre, in aggiunta, che:

- le pubblicazioni sopra indicate dovranno essere effettuate, pena l'improcedibilità del gravame (art. 35 e 49 c.p.a.), nel termine perentorio di giorni 60 dalla comunicazione del presente provvedimento, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti entro il termine perentorio di ulteriori giorni 15 dal primo adempimento;

- parte ricorrente dovrà versare all'Amministrazione, secondo le modalità che saranno comunicate dalla predetta, l'importo documentato eventualmente richiesto per l'attività di pubblicazione sul sito *Internet* istituzionale;

Ritenuto che, in applicazione del criterio della soccombenza, le spese di lite della presente fase sostenute dal Ministero dell'Università e della Ricerca debbano essere poste a carico della parte ricorrente nella misura indicata in dispositivo, mentre può farsi luogo a compensazione tra tutte le altre parti,

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) rigetta l'istanza cautelare e dispone l'integrazione del contraddittorio per pubblici proclami ai sensi e nei termini di cui in motivazione.

Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite della presente fase in favore del Ministero dell'Università e della Ricerca, che liquida in euro 500,00 (cinquecento/00), oltre accessori come per legge. Le spese della presente fase sono

invece compensate tra tutte le altre parti.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 dicembre 2024 con l'intervento dei magistrati:

Elena Stanizzi, Presidente

Luca Biffaro, Referendario, Estensore

Benedetta Bazuro, Referendario

L'ESTENSORE

Luca Biffaro

IL PRESIDENTE

Elena Stanizzi

IL SEGRETARIO